

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Nn. 924, 870 e 964-A

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FABRIS)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (n. 924)

d'iniziativa del senatore GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Sospensione delle regole del trattamento penitenziario.
Abolizione del termine di efficacia (n. 870)

d'iniziativa dei senatori BERTONI e DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1994

Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario (n. 964)

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1994

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 924

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Disegno di legge	»	5
Disegno di legge n. 870	»	6
Disegno di legge n. 964	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, n. 924, avente lo stesso oggetto di quelli portanti i numeri n. 870, a firma dei senatori Bertoni e Di Bella, e n. 964 di iniziativa del senatore Manconi, prevede la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 356. Tali norme furono dettate in via provvisoria ed in vista della lotta alla criminalità organizzata.

Non si vuole che tali norme entrino in vigore in via definitiva, sia perchè la loro giustificazione è subordinata esclusivamente all'esistenza della criminalità organizzata e solo da ciò giustificata, sia perchè non si vuole dare il negativo segnale che la criminalità organizzata non sia possibile sconfiggere.

Di pari si ritiene non corretto provvedere a continue proroghe semestrali del provvedimento, sia perchè in tal modo viene meno la certezza del diritto, sia perchè i componenti del Governo sono, ad ogni scadenza, sottoposti a pesanti minacce

miranti alla soppressione del provvedimento.

Ciò però convince ancor più della necessità e della utilità che tali norme rimangano in vigore, anche per dimostrare che lo Stato non intende rinunciare alle legittime aspettative di veder finalmente sconfitta una piaga che mortifica, prima che lo Stato in sé, le popolazioni principalmente del Sud.

Si è ritenuto quindi di prediligere il disegno di legge n. 924 a firma del senatore Gualtieri, che con il parere del Governo prevede la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis fino al 31 dicembre 1999, non apparendo realisticamente pensabile che un fenomeno di tale gravità - la criminalità organizzata - possa essere debellato in tempi più brevi. Sempre essendo possibile, con apposito provvedimento, sia anticipare il termine come prolungarlo qualora gli sforzi intrapresi non abbiano ancora sortito gli effetti che tutti ci auguriamo. La Commissione propone quindi l'assorbimento dei disegni di legge n. 870 e n. 964.

FABRIS, relatore.

DISEGNO DI LEGGE N. 924

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è prorogata fino al 31 dicembre 1999.

DISEGNO DI LEGGE N. 870

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERTONI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 964

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANCONI

Art. 1.

1. L'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è prorogata fino al 31 agosto 1999.

